

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

(Provincia di Catanzaro)



L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica 01/12/2025 ai sensi dell'art.252 del D.lgs. 18.08.2000 n.267

Verbale di deliberazione n. 9 del 24/02/2026

OGGETTO: FONDI A GESTIONE VINCOLATA – PAGAMENTO RATA N. 11 DEFINIZIONE AGEVOLATA. AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventisei, il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 17:15 nella sede comunale

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Comune di Isca sullo Ionio con deliberazione n.21 del 25/08/2025 del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 01/12/2025 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, nella persona della Dr.ssa Antonella Fiore;
- che la Prefettura di Catanzaro in data 17/12/2025 ha formalmente notificato il richiamato decreto presidenziale al Commissario straordinario di liquidazione dr.ssa Antonella Fiore;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., l'insediamento del commissario straordinario di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che in data 22/12/2025 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di Isca Sullo Ionio, con verbale di insediamento prot. n. 8926;

RILEVATO CHE:

- l'OSL, ai sensi dell'art. 252 comma 4 del TUEL, ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2025;
- la gestione dei residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione ai sensi della vigente normativa rientra nella competenza dell'OSL;

PREMESSO CHE con prot. W 2023042706412636 del 27/07/2023, l'Ente ha aderito alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022;

CONSIDERATO CHE la misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi

ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;

ATTESO CHE le somme oggetto di definizione ricomprendono cartelle di pagamento quantificate al lordo di sanzioni ed interessi in euro 443.573,51;

DATO ATTO CHE la definizione consente la chiusura della posizione debitoria mediante il pagamento rateale di un importo quantificato, al netto di sanzioni ed interessi, in euro 306.859,88;

RILEVATO CHE in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute;

CONSIDERATO, pertanto, che il mancato pagamento della prossima rata in scadenza il 28/02/2026 comporterebbe la perdita del beneficio suddetto con conseguente rilevante danno economico per l'Ente.

CONSIDERATO CHE:

- i residui attivi e passivi relativi a risorse con vincolo di destinazione devono essere gestiti separatamente rispetto ai residui da inserire nella massa passiva;
- che occorre procedere con tempestività alla liquidazione di tali residui al fine di evitare possibili rischi di revoca delle risorse per le quali è già stata impegnata dall'Ente la relativa spesa;

VISTO l'articolo 36, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che novella il comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che a sua volta sostituisce l'articolo 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, prevedendo che, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione e che l'amministrazione dei residui attivi e passivi è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

CONSIDERATO CHE:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che "le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata a finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse";
- la predetta Circolare chiarisce, inoltre, che "la competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario della liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge";
- il mancato pagamento avrebbe come conseguenza la decadenza dalla definizione agevolata degli importi iscritti a ruolo;
- che tale revoca costituirebbe un indubbio danno per l'Ente;

VISTO CHE, ad oggi, sono in corso le procedure per l'acquisto del software per la contabilità della gestione straordinaria dell'OSL e per la stipula della convenzione per il servizio di tesoreria dedicato;

Tanto premesso

VISTI

- il TUEL, approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n. 267e s.m.i.;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria a procedere al pagamento delle somme all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo ad oggi operativa la contabilità della gestione separata dell'OSL;
- 4) di escludere la somma suddetta dai residui passivi di competenza dell'OSL;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4 comma 6 del D.P.R. 24.08.1993, n.378 e viene trasmessa per la sua esecuzione ai Responsabili delle Aree competenti;

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

F.to Dott.ssa Antonella Fiore

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO
Provincia di Catanzaro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente, oggi, e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 1 8.08.2000.

Isca sullo Ionio li 24.02.2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Paola MAZZOTTA

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R.24.08.1993, n. 378.

Isca sullo Ionio li 27.02.2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Paola MAZZOTTA